BANCA D'ITALIA

Contratti bancari e finanziari

Iniziativa formativa Banca d'Italia – Scuola Superiore di Magistratura

Centro convegni «Carlo Azeglio Ciampi»
Roma, 22-24 novembre 2021

La sentenza CGUE «Lexitor» e l'evoluzione della normativa

La sentenza «Lexitor» della Corte di Giustizia dell'Unione europea

11 settembre 2019, causa C-383/18

Art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48 sui contratti di credito ai consumatori - «CCD»

Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

La sentenza «Lexitor» della Corte di Giustizia dell'Unione europea

11 settembre 2019, causa C-383/18

- I costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dal finanziatore → rischio per il consumatore di vedersi imporre pagamenti più elevati al momento della conclusione del contratto e difficoltà di determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto.
- Includere tutti i costi non penalizza il finanziatore → indennizzo al finanziatore per i costi direttamente collegati al rimborso del credito.
- La somma rimborsata è nuovamente disponibile per la conclusione di un nuovo contratto di credito.

L'art. 16, par. 1, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito deve includere tutti i costi posti a carico del consumatore.

Art. 125-*sexies* TUB *ante* legge di conversione del d.l. 73/2021 c.d. «Sostegni *bis*»

- Riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto (comma 1).

- Diritto del finanziatore ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito (comma 2).

- Casi in cui l'indennizzo non è dovuto (comma 3).

Modifiche apportate alla disciplina del rimborso anticipato dalla legge di conversione del d.l. «Sostegni *bis*»

- **Riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte** (art. 125-*sexies* TUB, comma 1).
- **Indicazione dei criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi nei contratti di credito - proporzionalità lineare/costo ammortizzato** (art. 125-*sexies* TUB, comma 2).
- **Diritto di regresso del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito** (art. 125-*sexies* TUB, comma 3).
- **Applicazione alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della l. di conversione del d.l. «Sostegni *bis*» delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* TUB e delle norme secondarie della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti** (art. 11-*octies* d.l. «Sostegni *bis*», comma 2)**.**

Questione di legittimità costituzionale

Revisione CCD

Grazie per l'attenzione